



TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE

SEZIONE LAVORO

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C**

con istanza per la determinazione delle modalità di notifica ex art. 151 c.p.c

Per la signora **Francesca Maria GENUARDI**, [REDACTED]

[REDACTED]

rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura su foglio separato da considerarsi in calce, dall'Avv. Giuseppe Limblici (LMBGPP65B06D514X) e dell'Avv. Francesca Palumbo (PLMFNC85C54A089C) entrambi del Foro di Agrigento, con studio sito in Favara (AG) nella via Enrico La Loggia n. 18, ed elettivamente domiciliata presso la pec del primo difensore, fax per comunicazioni 0922-5098037, pec comunicate al C.O.A. [limblici@avvocatiagrigento.it](mailto:limblici@avvocatiagrigento.it) - [francescapalumbo@avvocatiagrigento.it](mailto:francescapalumbo@avvocatiagrigento.it).

Ricorrente

CONTRO

- **MIUR- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' DELLA RICERCA**, in persona del ministro pro-tempore (C.F: 80185250588), domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con sede in via Valerio Villareale, 6 - 90141 Palermo, pec: [ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it),

Resistente

e nei confronti

di tutti gli insegnanti di scuola primaria partecipanti alla mobilità 2016/17 che hanno ottenuto una sede in un ambito ricompreso nella provincia di Agrigento.

*per la declaratoria*



del diritto della ricorrente ad essere assegnata per trasferimento, con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017, in un ambito ricompreso nella provincia di Agrigento anche in soprannumero- scuola primaria- posto comune e/o lingua inglese, sulla base del punteggio riconosciuto e delle preferenze espresse

*previo annullamento e/o disapplicazione*

del CCNI sulla mobilità a.s. 2016/17 nella parte in cui viola il diritto della ricorrente ad ottenere una sede definitiva nella provincia di Agrigento; del provvedimento del Miur, trasmesso a mezzo email in data 29 luglio 2016 con il quale è stato comunicato il mancato trasferimento; del provvedimento del Direttore Generale dell'USR Sicilia a mezzo del quale sono stati disposti i movimenti territoriali del personale docente scuola primaria per l'a.s. 2016/2017 per la provincia di Agrigento nella parte in cui non comprende il nominativo della ricorrente.

#### FATTO

1. La ricorrente è insegnante di scuola primaria, su posto di lingua inglese, immessa in ruolo nel 2005 ed attualmente titolare presso [REDACTED]

[REDACTED] circostanza che radica la competenza presso codesto Ill.mo Tribunale.

2. Quale docente immessa in ruolo entro l'a.s. 2014/15 (all. n. 1), ha partecipato per l'a.s. 2016/17 al piano straordinario di mobilità indetto con la L. 107/15 prendendo parte alla fase B, sottofase B1 con un **punteggio di 102+6** di ricongiungimento; all'uopo ha presentato domanda di trasferimento interprovinciale indicando tra le preferenze espresse 1 ambito territoriale (della provincia di Agrigento) e 21 istituti scolastici (all. n. 2).

3. Nel mese di luglio 2016 il MIUR ha comunicato a mezzo email il mancato trasferimento (all. n. 3).

4. Dall'esame dei bollettini (all. n. 15), tuttavia, la signora Genuardi ha avuto modo di constatare che docenti partecipanti alla fase B3 della mobilità, idonei non vincitori



del concorso indetto con D.M. 82/2012, seppur in possesso di un punteggio nettamente inferiore hanno ottenuto una sede nella provincia di Agrigento.

5. Ma v'è di più: all'esito delle operazioni di mobilità, ha appreso che nell'ambito Sicilia 0003 erano residuati dei posti disponibili, assegnati al di fuori delle operazioni di mobilità e su conciliazione ad insegnanti partecipanti ad una fase successiva.

6. Per gli anni scolastici successivi ha ripresentato domanda di mobilità interprovinciale, senza ottenere mai il trasferimento richiesto (all. nn. 4 e 5).

7. Le operazioni di mobilità 2016/17 presentano gravi profili di illegittimità e, pertanto, si è costretti a ricorrere all'Ill.mo Giudice del Lavoro, perché Voglia accogliere le doglianze della ricorrente per i seguenti

#### Motivi di ricorso

##### I

**Violazione del CCNI sulla mobilità ed erronea applicazione delle disposizioni che disciplinano i trasferimenti del personale docente del comparto scuola. Violazione del principio di scorrimento della graduatoria ai sensi dell'art. 28 c. 1 del D.P.R. 487/1994. Illegittimità e illogicità della condotta amministrativa.**

La legge 107/15 sulla cd. Buona Scuola, nell'ottica di un superamento del critico fenomeno del precariato scolastico sanzionato anche da pronunce della Corte di Giustizia di Lussemburgo, ha previsto un piano straordinario di assunzioni, suddiviso in diverse fasi di partecipazione.

La stessa legge, al comma 108 ha, altresì, previsto per l'a.s. 2016/2017 un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale aperto sia ai docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, che ai docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/2015.

In base al suddetto piano ed alle previsioni di cui al CCNI sulla mobilità a.s. 2016/17 di fatto è stata introdotta una procedura differenziata e articolata in fasi e sottofasi,



nell'ambito delle quali ciascun docente ha partecipato ai trasferimenti in considerazione del sistema di reclutamento.

In particolare, il CCNI all'art. 6 rubricato "Fasi dei trasferimenti e dei passaggi" ha previsto e disciplinato quattro distinte fasi; si riporta di seguito, per comodità espositiva, tabella riassuntiva delle operazioni di mobilità:

Art. 6	Allegato 1 – ordine delle operazioni	
<b>A 1</b> <b>A 2</b> <b>A 1</b>	A-1. TERRITORIALE COMUNALE	Docenti assunti entro 2014/2015
	A-2. TERRITORIALE PROVINCIALE	Docenti assunti entro 2014/2015 Neo assunti FASE Zero e A
	A-3. PROFESSIONALE PROVINCIALE	Docenti assunti entro 2014/2015
<b>B 1</b> <b>B 1</b> <b>B 2</b>	B-1. TERRITORIALE INTERPROVINCIALE	Docenti assunti entro 2014/2015
	B-2. PROFESSIONALE INTERPROVINCIALE	
	B-3. TERRITORIALE PROVINCIALE	Neo assunti FASE B e C da GM
<b>C</b>	<b>C. TERRITORIALE NAZIONALE</b>	Neo assunti FASE B e C da GAE
<b>D</b>	<b>D. TERRITORIALE INTERPROVINCIALE</b>	Neo assunti FASE Zero e A FASE B e C da GM

Come anticipato in narrativa, l'odierna ricorrente ha partecipato alla fase B1 dedicata ai docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/15.

Sul punto, preliminarmente, giova ricordare la previsione di cui alla L. 107/15 comma 108, dove si prevede che: *"per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399 comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico*



2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96 lettera b), assunti ai sensi del comma 98 lettere b) e c).

In attuazione a detta disposizione il CCNI mobilità 2016/17, all'art. 3, comma 3 prevede che: *"3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 108 della legge 107/15 il personale docente assunto in ruolo sino all'anno scolastico 2014/15 può produrre domanda di trasferimento in deroga a quanto previsto dall'art. 399 comma 1 3 del dlgs 297/94 come modificato dalla legge n. 124/99 e dall'art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito dalla L. legge 128/13. 4. il personale di cui al comma precedente, che partecipa alla mobilità al di fuori della provincia di propria titolarità, concorre all'assegnazione di una sede scolastica di titolarità nel primo ambito territoriale richiesto o per l'assegnazione della titolarità in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti".*

Il dato normativo è inequivocabile: il personale docente assunto entro il 2014/2015 partecipa alle operazioni di mobilità su tutti i posti vacanti e disponibili, inclusi quelli assegnati in via provvisoria al personale docente assunto nelle fasi B e C da GAE (comma 96 lettera b), assunti ai sensi del comma 98 lettere b) e c). Solo all'esito della fase B- e nel corso della successiva fase C - si può procedere con l'assegnazione dell'ambito nazionale sui posti residuati dalla fase precedente e previo soddisfacimento della domanda di cui alla fase precedente.

Orbene, le succitate previsioni normative, non hanno trovato applicazione nel caso *de quo* posto che gli ambiti territoriali indicati prioritariamente dalla ricorrente sono stati assegnati, del tutto illegittimamente e senza alcuna motivazione, a personale docente con punteggio inferiore partecipante ad una fase successiva della mobilità.

Ebbene, di fatto lo strumento utilizzato dall'amministrazione, c.d. algoritmo, non è stato in grado di tradurre in termini informatici le disposizioni normative a monte dettate, svuotando così di significato l'intero impianto normativo e dimostrandosi fallace sotto diversi profili.



In primo luogo, **in relazione al mancato rispetto del principio dell'ordine di priorità tra le varie fasi** e l'individuazione dei posti effettivamente disponibili per ciascuna fase e sottofase del piano straordinario della mobilità.

Ed invero, è successo di frequente che i docenti partecipanti ad una fase della mobilità non abbiano ottenuto le sedi richieste sul presupposto che mancassero posti disponibili nelle sedi indicate.

La suddivisione in fasi della procedura di mobilità implica che i soggetti partecipanti ad una fase successiva possano proporre domanda nel limite dei posti vacanti e disponibili residuati dalla fase precedente.

Quanto detto si evince in maniera chiara dall'art. 6, comma 2, **fase C**, CCNI Mobilità 2016, laddove è espressamente previsto che:

*“Gli assunti nell'a.s. ‘15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”.*

Ebbene, all'esito delle operazioni di mobilità la ricorrente ha appreso che **nell'ambito richiesto per primo nell'ordine delle preferenze espresse** sono residuati dei posti disponibili, incomprensibilmente non assegnati in seno alle varie fasi della mobilità ed attribuiti, invece, su conciliazione a docenti che avevano preso parte alla fase C della mobilità; detta circostanza ha generato un risultato paradossale: docenti con un punteggio minimo, partecipanti ad una fase successiva hanno trovato collocazione



negli ambiti siciliani più favorevoli, con conseguente palese violazione delle disposizioni normative di riferimento.

Dalla documentazione versata in atti emerge, infatti, che nella provincia di Agrigento erano disponibili almeno 3 posti di scuola primaria - posto comune - (all. n. 6) che ben potevano essere assegnati all'odierna ricorrente.

Di seguito tabella riepilogativa dei posti assegnati su conciliazione ad insegnanti di in Fase C da parte dell'Ufficio territoriale di Agrigento: Tabella 1

Insegnante	Tipo posto	Fase della mobilità	Punteggio	Ambito assegnato su mobilità	Ambito assegnato su conciliazione
Mancuso Venera Antonia	Comune	C	15	Lombardia 0016	Sicilia 0003 (AG)
Grisafi Giuseppa	Comune	C	15	Lombardia 0028	Sicilia 0003 (AG)
Imburgia Loredana	Comune	C	6	Lombardia 0021	Sicilia 0003 (AG)

In particolare, nel provvedimento prot. n. 11055 del 07/09/2016 l'USP di Agrigento (cfr. all. n. 6) ammette espressamente che i posti assegnati su conciliazione sono residuati all'esito dei movimenti della seconda fase.

In ogni caso, è documentalmente provato (cfr. all. nn. 7, 8 e 9) che tutte le insegnanti di cui alla superiore tabella non risultano immesse in ruolo entro l'a.s. 2014/2015 (ipotesi in relazione alla quale la L. 107/15 prevede una priorità), hanno partecipato ad una fase successiva e possiedono un punteggio nettamente inferiore a quello della ricorrente.

Dirimenti risultano poi una serie di circostanze: innanzitutto, che quei posti fossero disponibili già a settembre 2016, quindi, pochi giorni dopo la conclusione delle operazioni di mobilità; in secondo luogo che nessun movimento è avvenuto in fase C



ed in fase D nell'ambito interessato dalle conciliazioni (all. n. 10 e 11) e che quindi quei posti non possono essersi formati successivamente alla fase B.

La questione è stata oggetto di diverse pronunce della giurisprudenza di merito che hanno acclarato l'illegittimità dell'azione amministrativa.

Specificatamente sulla questione delle conciliazioni di cui alla tabella che precede è intervenuto di recente il Tribunale di Treviso che con sentenza 386 del 12 luglio 2018 ha accolto analogo ricorso.

Si segnala, inoltre, Tribunale di Bergamo che con sent. n. 723 del 05/10/2017, dott. Sergio Cassia, in accoglimento delle doglianze della ricorrente ha dichiarato che *“il comportamento del MIUR non è conforme alla disciplina della mobilità, strutturata per fasi successive (di talché la disponibilità di posti per una fase successiva è condizionata al preventivo completamento delle operazioni di mobilità della fase precedente, con soddisfazione degli aventi diritto nei limiti dei posti disponibili), ed ha accertato “il diritto della ricorrente alla mobilità per l’a.s. 2016/17 verso l’ambito provinciale di Agrigento, con ordine di adozione degli atti consequenziali”* (nello stesso senso Corte D’Appello di Milano ordinanza del 4/12/2017).

L'algoritmo si è dimostrato fallace anche sotto un secondo profilo, ossia, quello relativo al mancato rispetto **del principio di scorrimento della graduatoria** previsto dall'art. 28, comma 1, D.P.R. n. 487/1994: nel caso di specie, infatti, ad un punteggio maggiore non corrisponde un maggior favore (soggetti con punteggi alti trasferiti su sedi lontane, soggetti con punteggi inferiori assegnati a sedi più vicine).

La violazione del principio dello scorrimento della graduatoria è stata, in più occasioni, accertata dai Giudici del Lavoro che hanno ravvisato nella condotta dell'Amministrazione scolastica una palese violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A., oltre che delle disposizioni di cui alla contrattazione collettiva integrativa sulla mobilità. In particolare, si riporta di seguito una sentenza di codesto Ill.mo Tribunale con la quale il giudicante ha statuito che: *“Il principio del*





*merito informa in generale qualsiasi procedura concorsuale (anche applicata alla mobilità) e, quindi, il criterio del punteggio resta comunque prioritario rispetto a quello dell'ordine delle preferenze, per cui (in assenza di titoli di precedenza) per ciascuna preferenza indicata prevale l'aspirante con il punteggio più elevato, mentre l'ordine delle preferenze diventa decisivo solo a parità di punteggio. Una diversa interpretazione della norma collettiva violerebbe anche il principio generale di scorrimento delle graduatorie fondato sul merito. La procedura di mobilità, infatti, costituisce una procedura concorsuale di impiego, basata sulla redazione di graduatorie e, quindi, lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione (Cass. 15212/2013) e la violazione di tale principio dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi, incertezza che contrasta con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento della P.A. (Cons.di Stato, Sez.IV, sent.5611/2011)" (Tribunale di Termini Imerese sentenza n. 44/2019- Giudice dott.ssa Gagliano; cfr. anche Tribunale di Ravenna ordinanza 3638/2016; negli stessi termini Trib. di Trani ordinanza n. 28744/2016 ed ordinanza del 14.09.2016).*

Da ultimo, il Giudice del lavoro di Brescia con due pronunce del 23/02/2017 ha accertato in via giudiziale che la procedura di mobilità attivata dal Miur per l'a.a.s. 2016/2017 è illegittima e viola l'art. 97 Cost. posto che nell'assegnazione della sede deve prevalere necessariamente il criterio del maggior punteggio. Specifica il Giudicante che secondo il meccanismo seguito dal ministero l'assegnazione della sede di destinazione avverrebbe in modo del tutto casuale in palese violazione anche del principio generale dello scorrimento delle graduatorie fondato sul merito.

E' di tutta evidenza, infine, come l'algoritmo non abbia in alcun modo rispettato il principio **dell'ordine delle preferenze**.

Alla luce di quanto esposto, è evidente che tutto il sistema è stato congegnato in modo tale da apparire ai docenti come oscuro, acausale e completamente sganciato



dai tradizionali principi e regole che presidiano la formazione delle graduatorie nelle procedure concorsuali.

## II

**Illegittimità del disposto di cui all'O.M. 241/2016 e dell'art. 6 del CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA 2016/2017. Violazione della L. 107/15. Violazione del principio meritocratico. Discriminazione e disparità di trattamento tra insegnanti della fase B.1 e quelli della fase B.3.**

Non può sottacersi come l'ordinanza ministeriale n. 241/2016 sulla mobilità ed il contratto collettivo integrativo abbiano stravolto e capovolto l'assetto normativo preesistente in materia di trasferimento nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, sostituendo i criteri guida in materia con l'irrazionale criterio delle "categorie" di reclutamento del personale docente<sup>1</sup>, criterio che ha generato una palese ed ingiustificata disparità di trattamento oltre che una pacifica violazione di legge.

Nella specie, la discriminazione va individuata nel CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017 siglato in data 08.04.2016 ed in particolare negli artt. 2, comma 3, e 6 Fase B. par. 2 e Fase C par. 1, i quali prevedono rispettivamente che:

Art. 2, comma 3: *"I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria."*

Art. 6 "Fase B, par. 2: *Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e c del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui*

---

<sup>1</sup> Immessi in ruolo da GAE, immessi in ruolo da concorso, immessi in ruolo da piano straordinario, immessi in ruolo prima del piano straordinario, ecc.



*sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D”.*

Una previsione di identico tenore è contenuta nell'ordinanza Ministeriale sulla mobilità (241/2016) all'art. 9, comma 9.

Al fine di comprendere l'illegittimità e l'illogicità della condotta amministrativa deve necessariamente richiamarsi il disposto di cui alla L. 107/15.

Come noto, detta legge all'art. 1, commi 95 e ss, ha disciplinato un complesso programma di stabilizzazione al fine di procedere all'assunzione del personale docente precario; ebbene, se dall'analisi del contesto normativo relativo al piano straordinario di assunzione<sup>2</sup> emerge una preferenza accordata ai docenti idonei al concorso bandito con DM 75/2012, tale preferenza non è riscontrabile nell'ambito del piano straordinario di mobilità.

Il comma 108 della L.107, infatti, non riconosce nessuna preferenza in favore dei partecipanti alla fase B.3 dei trasferimenti e non ammette a monte interpretazioni difformi, né d'altro canto l'amministrazione resistente vanta un potere discrezionale tale da contravvenire al dettato normativo.

Seppur, infatti, con la contrattazione integrativa si fornisce una disciplina di dettaglio, l'amministrazione non può certamente sostituirsi al legislatore, andando oltre la cornice normativa o contrapponendosi alla stessa, come invece ha fatto l'amministrazione resistente prevedendo nel dettaglio disposizioni che non trovano riscontro nella L. 107/15.

---

<sup>2</sup> Art. 1, comma 100, L.107/2015: "I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), se in possesso della relativa specializzazione, esprimono l'ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni. Esprimono, inoltre, l'ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale. In caso di indisponibilità sui posti per tutte le province, non si procede all'assunzione. All'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a), rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso”.



Tale assunto è stato di recente confermato anche dalla giurisprudenza amministrativa (TAR LAZIO) che ha accertato l'esistenza di una precedenza nelle operazioni di mobilità in favore dei docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/15.

Nell'ordinanza cautelare si legge, infatti, che: *“ritenuto che, come da prevalente orientamento della giurisprudenza, l'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016 non possa derogare alla norma di legge e prevedere criteri di priorità nei trasferimenti differenti da quelli previsti dalla legge; ritenuto che, nel caso di specie, la disposizione preveda un'unica priorità accordata in sede di mobilità in favore degli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015; ritenuto, pertanto, che i trasferimenti dei ricorrenti debbano prevalere sull'assegnazione delle sedi in base alle nuove assunzioni e che il criterio di assegnazione deve seguire quello previsto dalla legge; ritenuta la sussistenza dei presupposti per partecipare anche ai bandi nazionali oltre che a quelli regionali. Accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende gli atti impugnati nei termini di cui in motivazione”* (Tar Lazio Ordinanza n. 5741/2018, all. n. 12).

Il Tribunale amministrativo, quindi, accertata l'esistenza di una precedenza riconosciuta dalla legge 107/2015 in favore dei docenti partecipanti alla fase B.1 della mobilità ha sospeso l'O.M. 241/16 nella parte in cui riconoscendo la precedenza ad altre categorie di soggetti (i partecipanti alla successiva fase B.3) si pone in contrasto con norme di legge.

La suddetta ordinanza è già stata eseguita dai vari Uffici Scolastici Regionali, ivi compreso quello di Agrigento (cfr. all. n. 13).

E' evidente, quindi, l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione resistente nel prevedere un accantonamento di posti in favore dei docenti provenienti da GM 2012 nel contesto della fase B, sottofase B3, accantonamento che ha inevitabilmente generato una palese ed ingiustificata discriminazione tra docenti.



La questione è stata oggetto, altresì, di numerose pronunce della giurisprudenza di merito che ha censurato l'azione amministrativa in ragione del tenore letterale del disposto di cui al comma 108 L. 107/15.

Degna di nota una pronuncia del Tribunale di Termini Imerese con la quale il giudicante ha ritenuto che: *“Orbene, a parere di questo Giudice, la riserva accordata agli idonei del concorso del 2012 risulta irragionevole rispetto all’anzianità lavorativa e anagrafica dei soggetti coinvolti e non trova ragioni né di merito (molti degli iscritti alle GAE sono soggetti risultati tra gli idonei a precedenti concorsi per titoli ed esami, a sottacere dell’esperienza di docenza pratica acquisita mercé le numerose supplenze) né legate al principio del pubblico concorso di cui all’art. 97 Cost. (non si tratta comunque, neanche per gli iscritti nelle GM del 2012, di soggetti che hanno superato il concorso pubblico, ossia che hanno avuto accesso al ruolo della pubblica amministrazione tramite l’ordinaria modalità prevista dal costituente, ma di soggetti reputati idonei ed assunti per mero scorrimento della relativa graduatoria)”* (Tribunale di Termini Imerese ordinanza n. 7383/2019 del 19/04/2019; nello stesso senso Trib. Catania ordinanza sentenza n. 3378 del 18.7.2018, Tribunale di Enna ordinanza n. 575/2019 del 09/01/2019, Tribunale di Siracusa ordinanza del 24.04.2018, Tribunale di Palermo sentenza n. 2865/2019).

Ed ancora, il Tribunale di Ravenna, il quale ha ribadito che: *“Dunque, a parte gli assunti entro l’anno scolastico 2014/2015, la legge non prevede alcuna preferenza per i soggetti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 rispetto ai soggetti provenienti dalle G.A.E. (analogamente Tribunale Roma, ordinanza ex art. 700 c.p.c. depositata dalla ricorrente)”* (Trib. Ravenna ordinanza n. cronol. 436/2017 del 03/02/2017, conforme anche Trib. Pavia ordinanza del 27/04/2017; Tribunale di Pisa Collegio Lavoro, ordinanza del 21/09/2017; Tribunale di Roma sentenza n. 2056/2017 del 02/03/2017).



Tuttavia, nonostante l'inconfutabile intento normativo l'O.M. ed il CCNI introducono un chiaro privilegio nei confronti dei docenti provenienti da GM, con conseguente inevitabile danno a carico della ricorrente che non ha ottenuto il movimento richiesto a fronte di posti assegnati illegittimamente a personale docente ingiustificatamente favorito: Tabella 2

Insegnante	Punteggio	Ambito assegnato
ALBANO CHIARA	15	Sicilia 003 (AG)
TONA CALOGERA	0	Sicilia 003 (AG)
NASCE' SALVATORE	18	Sicilia 003 (AG)
VETRO ARCANGELA	20	Sicilia 003 (AG)
GULOTTA FRANCESCA	28	Sicilia 003 (AG)

La superiore tabella ha valore meramente esemplificativo posto che nella sola provincia di Agrigento ben 98 docenti partecipanti alla fase B.3 ed aventi punteggio inferiore hanno ottenuto una sede (cfr. bollettino movimenti all. n. 14).

\*\*\*

### **Sull'assegnazione della ricorrente nei primi ambiti richiesti, anche in soprannumero.**

La recente giurisprudenza intervenuta su analoghi casi ha sancito la possibilità per il docente, una volta accertata l'illegittimità della procedura di mobilità, di essere assegnato negli ambiti prioritariamente richiesti anche in soprannumero.

Nella specie, viene in rilievo una recente ordinanza cautelare con la quale si è sancito non solo il diritto del docente con punteggio superiore ad essere collocato con precedenza in uno degli ambiti prescelti rispetto ai colleghi con punteggio inferiore, ma, altresì, il suo diritto ad essere assegnato a detti ambiti in soprannumero; ciò in quanto, come nel caso di specie, la docente non rivendica una determinata sede di servizio, ma un ambito territoriale (Tribunale di Vercelli ordinanza del 03/01/2017). L'ambito, come è noto, rappresenta una suddivisione regionale in aree geografiche la cui ampiezza è inferiore alle attuali province o città metropolitane, da cui i dirigenti possono attingere per gli incarichi triennali nelle scuole.

L'assegnazione in soprannumero come particolare forma di risarcimento ha trovato



l'accoglimento anche del Tribunale di Roma e del Tribunale di Pavia (ordinanza del 17/01/2017).

\*\*\*

Per tutti questi motivi, la sig.ra Genuardi, come sopra rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

### CONCLUSIONI

piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

1. previo annullamento e/o disapplicazione degli atti di cui in epigrafe, ivi compreso il CCNI nella parte di interesse, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento, a far data dall'a.s. 2016/17, in uno degli ambiti della provincia di Agrigento richiesti, anche in soprannumero, tenuto conto del punteggio, dei posti disponibili e della fase di partecipazione, anche al netto degli accantonamenti di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso 2012;
2. ordinare all'amministrazione intimata di adottare tutti gli atti consequenziali per l'assegnazione nella provincia di Agrigento, seguendo l'ordine delle preferenze espresse;
3. condannare la resistente alle spese di giudizio.

\*\*\*

### Dichiarazione di valore

I sottoscritti avvocati, ai fini del contributo unificato, dichiarano che il presente procedimento verte in materia di lavoro – pubblico impiego- ed è di valore indeterminabile ed è esente dal pagamento del contributo unificato, giusta autocertificazione che si allega.

\*\*\*

### Richiesta autorizzazione notifica ai controinteressati

I sottoscritti difensori, ai fini della notifica del presente ricorso a eventuali controinteressati, considerato che la notificazione nei modi ordinari risulta difficile stante il numero rilevante dei destinatari (ai nominativi già individuati in ricorso devono necessariamente aggiungersi gli altri candidati aventi il medesimo interesse



della ricorrente alla sede); considerato che la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. non si ritiene idonea al raggiungimento dello scopo,

chiedono

che la notifica del ricorso sia eseguita mediante inserimento di apposito avviso nel sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, come già disposta da altri Tribunali in situazione analoghe.

\*\*\*\*

Si allegano in copia:

1. contratto di immissione in ruolo;
2. domanda di mobilità a.s. 2016/2017;
3. esito negativo mobilità 2016;
4. domande di mobilità anni successivi;
5. esiti negativi mobilità anni successivi;
6. provvedimento conciliazioni USP Agrigento prot. n.11055 del 07/09/2016;
7. file nazionale tentativi di conciliazione soddisfatti;
8. file nazionale movimenti fase B primaria 2016/17;
9. bollettino dei movimenti Milano e Lecco posizione insegnanti fase c assegnate su Agrigento;
10. file nazionale movimenti fase C primaria 2016/17;
11. file nazionale movimenti fase D primaria 2016/17;
12. TAR Lazio ordinanza n. 5741/2018;
13. provvedimento esecuzione ordinanza TAR Lazio USP Agrigento;
14. bollettino dei movimenti scuola primaria a.s. 2016/17 provincia Agrigento;
15. CCNI mobilità a.s. 2016/2017;
16. O.M. 241/2016;
17. giurisprudenza di riferimento.

Favara, 23 settembre 2018

Avv. Giuseppe Limblici

Avv. Francesca Palumbo

